

DECRETO-LEGGE «RILANCIO»

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

**DOCUMENTO DI SINTESI CONTENENTE LE NORME DI PRINCIPALE INTERESSE
PER IL MONDO SPORTIVO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 34/2020**



MISURE A DIRETTO SUPPORTO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

La norma conferma, per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro, prevista per marzo 2020 dal "DL Cura Italia", in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL Cura Italia".

La somma è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020, e senza necessità di ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020.

(continua)

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono individuate le modalità di attuazione della misura e le cause di esclusione; inoltre, sono definiti i criteri di gestione delle risorse, le forme di monitoraggio e controllo della spesa, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

Con riferimento all'indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020, la norma incrementa di 30 milioni di euro il limite di spesa previsto dal "DL Cura Italia".

Vengono infine espressamente inclusi nella cassa integrazione in deroga, di cui all'articolo 22 del "DL Cura Italia", i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro e limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

PROROGA DEI TERMINI

► PER L'EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI

La norma proroga i termini per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall'articolo 61 del "DL Cura Italia" a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da COVID-19.

La sospensione riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dal 2 marzo al 30 aprile 2020, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché l'IVA in scadenza a marzo 2020 e interessa, tra gli altri:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
- gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri per il benessere fisico;
- gestori di sale da ballo, sale da gioco, biliardi e scommesse;
- organizzatori di eventi sportivi;
- gestori di scuole di vela, navigazione e volo;
- gestori di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.

(continua)

Il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 16 settembre 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione è prorogata di un mese, dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti e gli adempimenti sospesi andranno effettuati con identici termini e modalità.

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI RIPARTO

► DEL CINQUE PER MILLE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La norma anticipa al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019.

A tal fine, prevede che nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tenga conto delle dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine e delle dichiarazioni integrative.

L'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procedono all'erogazione del contributo entro il 31 ottobre 2020.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI SPORTIVI

La norma modifica l'articolo 95 del "DL Cura Italia", al fine di prorogare di un mese, dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.

Inoltre, la norma consente ai soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici, in ragione della sospensione delle attività sportive, di richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023. Tale revisione può attuarsi

mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti dei rapporti di concessione possono recedere dal contratto.

Viene sancito il principio secondo il quale la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

(continua)

Da ultimo, la norma prevede che, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Pertanto, il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti acquirenti, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 ed è alimentato da una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. La norma prevede, inoltre, che “Qualora, negli anni

2020 e 2021, l'ammontare delle entrate [...] fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo [...], verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (Legge di Bilancio 2019).

Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La norma si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo attraverso misure, eccezionali e temporanee, volte a contenere entro tempi certi la durata dell'eventuale contenzioso derivante dai provvedimenti che le federazioni sportive nazionali potranno adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta dei provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché dei conseguenti provvedimenti relativi

all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

La prevista disciplina si applica esclusivamente ai citati provvedimenti, adottati tra la data di entrata in vigore del decreto e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

MISURE GENERALI ANCHE A BENEFICIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

► DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

La norma riconosce a vari soggetti - tra cui gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore - un credito d'imposta nella misura del 60% in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il beneficio è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

L'agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

La norma prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici - con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" - per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, nel limite massimo di 600 milioni di euro per il 2020.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare per tale periodo, nel rispetto di specifici criteri.

INCREMENTO FONDO TERZO SETTORE

ART. 67

La norma incrementa di 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione della seconda sezione del Fondo Terzo settore - di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore - al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.

CUMULO TRA INDENNITA' E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

La norma interviene sull'articolo 31 del "DL Cura Italia", al fine di prevedere la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli

stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) con l'assegno ordinario di invalidità.

CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA

- IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI IN FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

La norma modifica l'articolo 43 del "DL Cura Italia", al fine di includere gli enti del Terzo settore tra i beneficiari dei contributi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITA'

La norma prevede un divieto di cumulo tra le indennità di cui agli articoli 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (Indennità per i lavoratori domestici), 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) e 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi) del decreto e

con l'indennità di cui all'articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) del "DL Cura Italia". Tali indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI E DIS-COLL

La norma proroga per ulteriori due mesi la NASPI e la DIS-COLL - il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità previste nel “DL Cura Italia” o nel presente decreto.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

ASSISTENZA E SERVIZI PER LA DISABILITA'

ART. 104

La norma incrementa le dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela delle persone con disabilità e non autosufficienti (ulteriori 90 milioni di euro per il 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente) e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (ulteriori 20 milioni di euro per il 2020).

CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

La norma incrementa di 150 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, destinando tali risorse ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a:

- potenziare i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa

per le attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, nei mesi da giugno a settembre 2020;

- contrastare la povertà educativa e implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

CREDITO D'IMPOSTA

► PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La norma riconosce a vari soggetti - tra cui le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore - un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione.

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

La norma prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari di alcuni crediti d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, dell'agevolazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quanto di interesse, si tratta dei crediti d'imposta, introdotti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda), 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del decreto.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

CREDITO D'IMPOSTA

► PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La norma riconosce a vari soggetti - tra cui gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore - un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE

La norma incrementa la dotazione del Fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità” (ulteriori 50 milioni per il 2020) e incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.

Per quanto di particolare interesse, viene disciplinata la concessione di un “buono mobilità” (pari al 60% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a 500 euro, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020; pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo altamente inquinanti, rottamati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), da utilizzare, tra l'altro, per l'acquisto di biciclette, anche a

pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Inoltre, si prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili e si modifica il Codice della strada per promuovere l'utilizzo delle biciclette nelle aree urbane.

SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

ART. 246

La norma prevede la concessione di contributi per sostenere gli enti del Terzo settore - che svolgono determinate attività di interesse generale, tra cui organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 100 milioni di euro per il 2020 - di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa - e 20 milioni di euro per il 2021.

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

